

Savigliano, 21/09/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 44/2020

PROROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, MA CON ECCEZIONI

Il D.L. 104/2020, cosiddetto Decreto Agosto, ha prorogato ulteriormente il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inizialmente fissato fino al 16 maggio 2020 e successivamente esteso fino al 17 agosto 2020.

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO DOPO IL DECRETO AGOSTO

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è attualmente prorogato:

- **fino alla completa fruizione dei nuovi trattamenti di integrazione salariale concessi a partire dal 13 luglio 2020;**
- **oppure fino alla completa fruizione dell'alternativo esonero dal versamento dei contributi previdenziali.**

DEROGHE AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo **potrà comunque essere comminato:**

- × in caso di **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa** a seguito di liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- × in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- × in caso di **accordo collettivo aziendale** di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo.

LICENZIAMENTI ESCLUSI DAL DIVIETO

Restano esclusi dal divieto, e quindi **liberamente applicabili** qualora ne ricorrano le motivazioni, i licenziamenti disciplinari, i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova e per superamento del periodo di comporta, i licenziamenti dei dirigenti, degli apprendisti al termine del periodo formativo, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici.